

Alle Università non spettano più le agevolazioni in materia d'imposta di registro, ipotecaria e catastale riservate ai trasferimenti degli organi dello Stato; infatti, le università, a seguito della riforma di cui alla legge n. 168/1989, sono enti pubblici autonomi e quindi non sono equiparabili agli organi dello stato. Queste conclusioni emesse dalla sezione tributaria della Cassazione, si leggono nella sentenza n. 9496/2010 depositata nella cancelleria della Corte lo scorso 21 aprile. La legge n. 168/1989, con cui è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica, ha dettato nuove norme sull'autonomia delle Università. Gli ermellini quindi, passando in rassegna le disposizioni contemplate in questa norma, osservano come, l'articolo 6 comma 1, disponga che le università siano dotate sia di personalità giuridica che di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e possano dotarsi di ordinamenti autonomi, propri statuti e regolamenti. Tuttavia la natura primaria degli interessi e la sottoposizione a controlli statali, non sono elementi sufficienti ad assimilare le università agli organi dello stato. *(B. Fuoco, ItaliaOggi 23-04-2010)*